

INFORMATIVA SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle Ditte in possesso dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, visto l'intensificarsi dei controlli da parte della Polizia Provinciale e del Nucleo dei Carabinieri Forestali, si ricorda nuovamente alle aziende clienti che, durante le proprie attività dovranno rispettare e quindi non superare mai i quantitativi indicati nella autorizzazione. Tali quantitativi sono verificabili nelle seguenti modalità:

- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale, ai sensi della determinazione 453/19, oppure ai sensi della DGP 201/10, oppure ai sensi della DGP 254/11, oppure ai sensi della DPP 209/16, i quantitativi sono consultabili nell'Allegato I di tali delibere.
- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, i quantitativi da rispettare sono contenuti nella copia del progetto presentato in accordo con il consulente.
- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 che prevede il piano gestione solventi, i quantitativi da rispettare sono contenuti nell'atto autorizzatorio in possesso alla Ditta, nonché nel progetto presentato in accordo con il consulente.

In caso di controllo da parte degli Enti preposti, i dati di cui sopra potranno essere desunti anche tramite controllo delle fatture d'acquisto delle vernici e dei solventi.

Inoltre, le Ditte in possesso di un distillatore per il recupero dei solventi, devono verificare se inserito nelle autorizzazioni di cui sopra e, in caso contrario, presentare alla Provincia di Pesaro e Urbino apposita domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06, e al recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i.

Ricordiamo, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, l'attività di distillazione è soggetta alla procedura di Verifica Impatto Ambientale, e dovrà pertanto essere preventivamente effettuata una verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dall'art. 19 del D.Lgs.152/06.

Il mancato rispetto dei requisiti sopra descritti, è soggetto, in caso di controllo degli Enti preposti, alle sanzioni a carattere amministrativo e penale stabilite dal D.lgs. 152/06

Si ricorda, infine, che con l'entrata in vigore del D.lgs. 102/2020 sono previste nuove sanzioni per la omessa/ritardata comunicazione della variazione del gestore nei tempi prestabiliti.



In particolare il suddetto D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102 recante aggiornamenti alla Parte V (emissioni in atmosfera) del D.lgs. 152/2006 ed in particolare sul nuovo articolo 269, comma 11-bis, del D.lgs. 152/2006 viene riportato:

"La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. [...]"

È importante perciò, al fine di evitare di vedersi applicare le sanzioni previste, comunicare immediatamente all'autorità competente ogni variazione delle informazioni societarie quali:

- la sede legale;
- la partita IVA;
- la denominazione/ragione sociale;
- il legale rappresentante;
- l'identità della persona che ricopre il ruolo di gestore (in quanto persona fisica) che coincide tranne rari casi con il datore di lavoro/legale rappresentante.

Tali informazioni sono altresì necessarie anche per poter procedere ad uno spedito aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dal D.Lgs 81/08.